Tipologia: ***LAVORO***
Protocollo: ***2012015***
Data: ***31/12/2015***
Oggetto: ***nuove sanzioni in materia di lavoro***

AGISCO
ASSOCIAZIONE GIOCHI SCOMMESSE

Riferimenti:
- ***D. Lgs. 14/09/2015 n. 151***
- ***Lett. circ. min. lav. 7/10/2015 n. 16494***
- ***Circ. min. lav. 12/10/2015 n. 26***
- ***Nota prot. n. 21476 7/10/2015 Min. Lav.***

NUOVE SANZIONI IN MATERIA DI LAVORO

Gentile **Associato**,

L'articolo 22 del decreto legislativo n. 151/2015 (c.d. decreto Semplificazioni), apporta rilevanti modifiche al regime sanzionatorio relativo ad alcune fattispecie di illeciti amministrativi. In particolare, si tratta di illeciti in materia di lavoro nero, di libro unico del lavoro, di prospetti paga e di assegni per il nucleo familiare.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 26 del 12 ottobre 2015, ha fornito le prime indicazioni operative al fine di assicurare l'uniformità di comportamento di tutto il personale ispettivo.

MAXISANZIONE LAVORO NERO

Viene introdotto un sistema sanzionatorio a carattere progressivo in funzione della gravità della violazione.

In tal senso la maxisanzione in materia di lavoro nero è così rideterminata:

a) da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratoresino a 30 giorni di effettivo lavoro;

b) da euro 3.000 a euro 18.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratoreda 31 e sino a 60 giorni di effettivo lavoro;

c) da euro 6.000 a euro 36.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratoreoltre 60 giorni di effettivo lavoro.

L'importo della sanzione è aumentato del 20% in caso di impiego di lavoratori stranieri privi di un valido permesso di soggiorno e di minori in età non lavorativa.

SOSPENSIONE ATTIVITA' IMPRENDITORIALE

La norma in esame modifica gli importi delle somme aggiuntive dovute per ottenere la revoca del provvedimento prevedendo:

a) 2.000 euro nei casi lavoro irregolare

b) 3.200 euro nei casi di gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Indirizzo
Largo Arenula, 34
00186 – Roma
Codice Fiscale
05441090585

Telefono
(+39) 0668300441
(+39) 0668300442
Telefax
(+39) 0668300445

Mail
segreteria@assoagisco.it
agisco@pec.assoagisco.it
Web
www.assoagisco.it

Su istanza di parte, la revoca è concessa con il pagamento di un acconto del 25% e con saldo del 75%, maggiorato del 5%,entro sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza di revoca.

LIBRO UNICO DEL LAVORO

Per i casi di omessa, infedele o tardiva registrazione dei dati nel Libro Unico del lavoro che possono determinare differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali è stata introdotta una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 1.500 euro aumentata:

a) da 500 euro a 3.000 euro se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori, ovvero ad un periodo superiore a 6 mesi

b) da 1.000 euro a 6.000 euro se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori, ovvero ad un periodo superiore a 12 mesi.

PROSPETTI PAGA

Per i casi di mancata o ritardata consegna al lavoratore del prospetto di paga, ovvero di omissione o inesatte registrazioni apposte sullo stesso, è stata prevista la sanzione pecuniaria da 150 a 900 euro aumentata:

a) da 600 a 3.600 euro se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori, ovvero a un periodo superiore a 6 mesi;

b) da 1.200 a 7.200 euro se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori, ovvero a un periodo superiore a 12 mesi.

Le sanzioni non trovano applicazione nei confronti del datore di lavoro che assolve gli obblighi in materia di prospetto di paga mediante la consegna al lavoratore di copia delle registrazioni effettuate nel libro unico del lavoro.

ASSEGNI FAMILIARI

Per il datore di lavoro che non provvede, quando tenutovi, alla corresponsione degli assegni familiari ai propri dipendenti, è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 5.000 euro aumentata:

a) da 1.500 a 9.000 euro se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori ovvero a un periodo superiore a 6 mesi;

b) da 3.000 a 15.000 euro se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori o a un periodo superiore a 12 mesi.

Tutte le nuove disposizioni sanzionatorie si applicano solo agli illeciti commessi dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. 151/2015. In particolare come da Circ. min. lav. 12/10/2015 n. 26 alle condotte illecite iniziate durante la vigenza della precedente disciplina sanzionatoria e portate a termine dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. N. 151/2015, stante la natura permanente dell'illecito, si applicano esclusivamente le nuove diposizioni.

*****

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti e si coglie l'occasione per porgere gli Auguri di un Felice 2016.

per **AGìSCO**

I Consulenti del lavoro

Avv. E. Claudio SCHIAVONE Rag. Antonio PALMISANO